



Procura Generale della Repubblica

presso la Corte di Appello di Napoli

Ufficio Gestione del Personale

Tirocinio Formativo presso gli Uffici della Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli - di cui all' articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con L. n. 98/2013,), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. n. 90/2014, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014).

Bando di pubblicazione e termine di presentazione delle domande.

Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione teorico-pratica, di cui alla citata normativa, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età;
- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

Qualora le domande superino i posti disponibili presso l'Ufficio costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica. A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

La domanda di ammissione, redatta sull'apposito modulo reperibile presso l'Ufficio gestione del Personale, ovvero scaricabile al link allegato va indirizzata al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli e presentata, in cartaceo, presso l'Ufficio Gestione del Personale, sito al IX piano - Torre C - **entro e non oltre il 10 marzo 2018.**

Per ragioni organizzative non saranno ritenute valide le domande presentate in precedenza. Alla domanda va allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del D.L. 69/2013; in alternativa, la sussistenza dei requisiti anzidetti può essere anche attestata in una autocertificazione. Nella domanda si può indicare la preferenza per la materia o il settore che sarà comunque valutata, in modo non vincolante ed in base alle esigenze dell'ufficio. **I sigg. tirocinanti ammessi allo stage saranno tenuti, a loro cura e spese, entro e non oltre 15 giorni dalla immissione in servizio a stipulare apposita polizza assicurativa sugli infortuni che dovesse occorrere durante lo svolgimento del tirocinio.** L'esito positivo del tirocinio: • costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario; • è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile; • è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali; • costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario; • costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. • costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato. Gli aspiranti sono invitati a prendere visione del regolamento sui diritti ed obblighi dei tirocinanti, parte integrante al presente bando. Il regolamento è reperibile in cartaceo presso l'Ufficio Gestione del Personale ovvero sul sito **di questa Procura Generale** www.corteappello.napoli.it/ProcuraGenerale.

Napoli,

22 GEN. 2018

Il Procuratore Generale

Luigi Riello

L'AVVOCATO GENERALE

Antonio Gialanella

Centro Direzionale - 80143 - Napoli

e-mail : ufficiogestionepersonale.pg.napoli@giustizia.it / fax 0812234334 / tel. 0812234315 - 8

Ministero della Giustizia

Procura Generale della Repubblica di NAPOLI

USCITA - 22/01/2018 09:26:42 - 0000750



REGOLAMENTO ANNESSO AL

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DEI TIROCINANTI AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.L. 69/2013 (CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98), MODIFICATO DAGLI ARTICOLI 50 E 50-BIS DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114

I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati ad un magistrato formatore che si è reso disponibile, ovvero è designato dal capo dell'ufficio. Il magistrato formatore coordina e controlla l'attività svolta dai tirocinanti. Al termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al capo dell'ufficio giudiziario.

I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie. Il Ministero della giustizia fornirà le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consentirà l'accesso ai sistemi informatici ministeriali.

Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli). I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d'interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

Borse di studio per i tirocinanti

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Agli ammessi allo stage è attribuita, **alla sola presenza delle condizioni che seguono, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili**. Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:

- i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
- l'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.

In ogni caso l'Ufficio resta estraneo ad ogni questione o controversia relativa alla attribuzione della borsa di studio.

Obblighi del tirocinante

Gli ammessi allo stage hanno l'obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione.

I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.

Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l'attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.

Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell'ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista. In tal senso costituisce causa di interruzione anche la mancata stipula della polizza assicurativa di cui al bando e alla domanda di partecipazione.